

Provincia di Trapani

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22

OGGETTO: "Sentenza n. 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA Rosa c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **aprile** dalle ore 20,35 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 01/04/2014 n. 14963, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso	X	
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore		X
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico	X	
7	GIURINTANO Nicola	X		22	RIZZO Giuseppe	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe	X		24	VARVARO Gaspare	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco		X
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	SILLITTO Maria		X
15	BERLINO Giuseppe		X	30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Considerato che alle ore 19,10 era l'unico presente, giusta appello chiamato dal Segretario Generale, (all. A) e che il numero dei presenti non rendeva legale la seduta, la rinvia di un'ora.

Quindi alle ore 20,35 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 17 consiglieri, giusto allegato "B", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Barresi, Martino e D'Angelo. E' presente il Sindaco.

Il Presidente introduce il primo punto posto all'O.d.G.: "Sentenza n. 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA Rosa c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. C), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. D), dell'estratto del verbale della VI^ C.C.P. (all. E) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. F). Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

<u>CURIALE</u>: Dichiara che l'atto in oggetto è la seconda volta che arriva in Aula, a causa di errori nel computo degli interessi legali rilevati dai componenti della VI Commissione ed in considerazione di ciò avrebbe gradito la presenza del Coordinatore dell'Ufficio Legale, per avere dei chiarimenti su quello che è realmente successo. Chiede al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, in riferimento all'ultimo Consiglio Comunale, delucidazioni in merito alla richiesta di un Consigliere di maggioranza di esaminare tutti i debiti fuori bilancio, approvati in Consiglio dal suo insediamento ed eventualmente procedere al loro ricalcalo.

PRESIDENTE: Legge la relazione del Coordinatore dell'Ufficio Legale (all. G).

Entra Stuppia presenti n. 18.

<u>SEGRETARIO GENERALE</u>: Dichiara che era assente nella precedente seduta e si riserva di approfondire la richiesta del Consigliere Curiale.

D'ANGELO: Dichiara che alla fine della passata legislatura chiese all'Ufficio Legale un prospetto di tutto il contenzioso legale in atto al Comune e gli fu prodotto un elenco in cui vi erano circa € 25.000.000,00 di contenzioso. Ritiene sia opportuno che l'Amministrazione faccia un monitoraggio accurato di tale contenziosi, al fine di evitare in futuro questi debiti fuori bilancio ed un esempio lampante è la recente questione della SAISEB che ha portato un rilevante esborso di denaro per il Comune ed a suo modo di vedere se tale questione fosse stata affrontata in maniera diversa, si sarebbe evitata la puntualmente disastrosa verificatasi. Dichiara che l'obbligatorietà dell'approvazione dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, sminuisce il ruolo dello Stesso e gli trasferisce responsabilità che gli altri non vogliono assumersi. Dichiara che ciò non lo convince ed anticipa la sua astensione dal voto. Entra Vaccara presenti n. 19.

RIZZO: Precisa che l'Ufficio Legale quando pone in essere attività difensive in favore di questa Amministrazione, costituendosi in giudizio ed ancor prima della fase extragiudiziale, mette in campo tutte quelle attività per evitare che vi sia giudizio. Dichiara che esaminando tutte le delibere di debiti fuori bilancio pervenute in VI Commissione ed in Consiglio Comunale, ha evinto trattarsi nel 99% di casi di insidie o trabocchetti per i quali il Comune risulta essere responsabile, ma per onestà intellettuale è giusto dire che a fronte di domande ad esempio di € 10.000,00 spesso e volentieri si ha un dimezzamento della sorte capitale, più l'attribuzione delle spese legali, certamente inferiori alla richiesta originaria da parte dell'attore. Dichiara che tutto ciò fa intendere che l'attività da parte dell'Ufficio Legale è assolutamente idonea alla tutela dell'Ente ed a chi paventa la possibilità di non votare il debito fuori bilancio, vuole ricordare che è la normativa che lo impone. Dichiara inoltre che trattasi di sentenze immediatamente esecutive ed è in quel

momento che sorge il danno erariale, perché il ritardo nel pagamento di quanto citato nella sentenza, porterebbe un danno economico ulteriore all'Amministrazione.

<u>CURIALE</u>: Chiede al Segretario Generale se il Consigliere Comunale può essere perseguito per danno erariale, nel caso in cui voti un debito fuori bilancio viziato da errore contabile. Chiede inoltre se è obbligatoria la quantificazione della somma, all'interno dell'atto deliberativo.

<u>SEGRETARIO GENERALE</u>: Risponde al Consigliere Curiale che il Consiglio Comunale non è un organo tecnico che procede alla quantificazione della somma dovuta, in quanto ciò è competenza degli Uffici preposti che se ne assumono la responsabilità ed alla luce di ciò dichiara che il Consiglio Comunale è esente da qualsiasi responsabilità. In merito alla quantificazione della somma all'interno dell'atto deliberativo dichiara essere necessaria, in quanto il riconoscimento del debito presuppone un importo economico.

SINDACO: Si complimenta con il Consiglio Comunale che ha rilevato l'errore nel calcolo degli interessi dell'atto deliberativo in oggetto, ma ritiene si sia trattato di mero errore dell'Ufficio preposto e sicuramente non è competenza del Consiglio procedere a valutazioni tecniche o essere corresponsabile di ciò. Dichiara che il Comune ha situazioni legali pendenti, assolutamente in linea con gli altri Comuni e l'Ufficio Legale, che va potenziato, cerca di ridurre al minimo i danni dei contenziosi per l'Ente. Dichiara che è impossibile riuscire a fare una quantificazione apodittica dei contenziosi pendenti, andando a prevedere gli esiti dei giudizi ed alla luce di ciò la richiesta di qualche Consigliere sull'eventuale quantificazione, non sta in piedi.

<u>STUPPIA</u>: Chiede all'Amministrazione ed al Segretario Generale se è possibile stipulare una sorta di assicurazione che tuteli l'attività istituzionale dei Dirigenti degli Uffici e dell'Ente. Chiede inoltre se è possibile istituire in bilancio un fondo riservato da cui attingere in caso di necessità, facendo cosi sparire questi debiti fuori bilancio che il Consiglio Comunale è costretto a votare.

<u>SEGRETARIO GENERALE</u>: Risponde al Consigliere Stuppia che si è valutata la possibilità di stipulare una assicurazione che tutelasse l'Ente per gli eventuali danni economici causati da contenziosi, ma non c'è convenienza economica. In merito all'istituzione di un fondo riservato per tali casi, non è fattibile in quanto non ci può essere l'impegno a monte e di conseguenza scatta il debito fuori bilancio.

Escono: D'Angelo e Giurintano presenti n. 17.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli e n. 1 contrario (Curiale) resi, per alzata e seduta, da n. 17 consiglieri presenti;

APPROVA

L'atto deliberativo: "Sentenza n. 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA Rosa c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

Chiede di intervenire il Consigliere Rizzo, il quale chiede che venga messa a votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Esce Curiale presenti n. 16.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 16 consiglieri presenti;

APPROVA

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Escono: Martino, Lo Piano Rametta, Bertolino e Varvaro presenti n. 12.

Chiede di intervenite il Capogruppo Sciacia, il quale chiede la verifica del numero legale. Quindi, il Presidente invita il Segretario Generale alla verifica del numero legale come richiesto dal Consigliere Sciacia ed accertata la presenza di n. 12 consiglieri (all. H), rinvia la seduta in prosecuzione, all'indomani alla stessa ora, per mancanza del numero legale. Sono le ore 21,10.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale f.to dott. Maggio

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE				
ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetrano, lì	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al				
ILSEGRETARIO GENERALE	Castelvetrano, lì IL SEGRETARIO GENERALE				
	L SEGRETARIO GENERALE				
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'					
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecuti relativa pubblicazione	va ildopo il 10° giorno dalla				
	IL SEGRETARIO GENERALE				

CITTA' DI CASTELVETRANO
ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 08/04/2014

1° appello ore 19,10 2° appello ore _______

SEDUTA di 1^ convocazione / presecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448		
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373	\times	
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222		
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	STUPPIA SALVATORE	215		
18	BERTOLINO TOMMASO	208		
19	VACCARINO SALVATORE	208		
20	SCIACIA PIETRO	201		
21	ADAMO ENRICO	196	1000	
22	RIZZO GIUSEPPE	196		
23	DI MAIO GIUSEPPE	187		
24	VARVARO GASPARE	186		
25	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
26	SALADINO GIACOMO	173		
27	ETIOPIA GIUSEPPA	151		
28	PIAZZA MAURIZIO	141		
29	SILLITTO MARIA	132		
30	AGATE VINCENZO	129		

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	X	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222		li de la companya de
16	D'ANGELO PIERO	221	X	- Stewart - Comment
17	STUPPIA SALVATORE	215	-	Teles Marine
18	BERTOLINO TOMMASO	208	X	
19	VACCARINO SALVATORE	208		
20	SCIACIA PIETRO	201	X	
21	ADAMO ENRICO	196	X	
22	RIZZO GIUSEPPE	196	X	
23	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARVARO GASPARE	186	X	
25	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
26	SALADINO GIACOMO	173		
27	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILLITTO MARIA	132		
30	AGATE VINCENZO	129		



UFFICIO LEGALE

OGGETTO: Sentenza n. 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA ROSA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio	Comunale nella seduta del 8 APR. 201
L'ASSESSORE RELATORE L'UFFICIO PROPONENTE CORPORTE L'UFFICIO PROPONENTE L'UFFICIO PR	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica ed il ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FANO IL EVOLE Data 27-03-2014 IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE E SE NE AFFESTA LA COPERTURA FINANZIARIA Data 23-2014 IL RESPONSABILE IMPUTAZIONE DELLA SPESA SOMMA DA IMPEGNARA CON LA PRESENTE PROPOSTA E. DIPR N. 2143 Data, 24 MAR 2014 IL RESPONSABILE

VISTA la sentenza n. 99/2013, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, depositata il 18/04/2013, notificata in forma esecutiva al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Avv. Felice Junior Errante, il successivo 15.01.2014, con la quale il Giudice Unico del suddetto Tribunale, dott. Tommaso Pierini, nel definire il giudizio R.G. n. 182/2008, incoato da VENEZIA ROSA, (nella qualità di erede universale di Francesco Italia, coniuge deceduto in corso di causa), ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, ritenendo sussistente una responsabilità risarcitoria a carico del convenuto Comune di Castelvetrano nella misura del 75% nella causazione dell'evento dannoso, verificatosi in Castelvetrano il 3.10.2006, condannando la Civica Amministrazione alla refusione dei danni accertati dal C.T.U., nominato in corso di causa, pari ad €. 64.755,00 (attualizzati all'anno 2013), da devalutare alla data del fatto, oltre interessi legali sino al deposito della sentenza (18.4.2013), spese di CTU per €. 593,00 e di lite per ulteriori €. 2.853,00, oltre CAP e IVA come per legge;

RILEVATO che, in forza della suddetta sentenza, la somma per sorte ancora da liquidare alla signora Venezia Rosa ammonta ad €. 64.755,00, oltre gli interessi legali, sia sulla somma già pagata dalla data del sinistro (3.10.2006) al 15.9.2008 (acconto di €. 16.168,00), che su quella ancora da liquidare fino al soddisfo;

CHE, in ragione del suddetto titolo esecutivo, occorre, altresì, liquidare alla signora Venezia Rosa le spese di CTU e quelle di lite, nella misura giudizialmente quantificata, oltre C.A.P. 4% ed I.V.A. 22%, come per legge;

VISTA la nota prot. n. 191/ leg. del 29.01.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale la stessa ha comunicato che, avverso la superiore sentenza, non ritiene di dovere proporre gravame e, conseguentemente, di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTA la nota prot. n. 67/Pres. del 26.03.2014, con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha restituito la presente proposta deliberativa, atteso che la stessa presenta un errore materiale in ordine alla quantificazione degli interessi legali da corrispondere alla creditrice Venezia Rosa;

RILEVATO che, con nota prot. n. 545/Leg. del 26.03.2014, l'Ufficio Legale dell'Ente ha effettuato il ricalcolo degli accessori maturati al 24.03.2014, sì come analiticamente liquidati con la citata sentenza, quantificando le somme tutte da eorrispondere alla signora VENEZIA ROSA (nella spiegata qualità di unica erede di Italia Francesco) che ammontano a complessive €. 80.013,61, così distinte:

TOTALE	€.	80.013,61
V.A. 22% SU IMPONIBILE	€.	606,32
	€.	106,00
P.A. 4% SU IMPONIBILE	ϵ .	2.650,00
PESE legali imponibili	1-27	
PESE legali non imponibili	ϵ .	203,00
	€.	593,00
PESE CTU IN SENTENZA	e.	11.100,29
NTERESSI LEGALI MATURATI AL 24.03.2014		
SORTE IN SENTENZA	6	64.755,00
IOI	OTE DIOTE TO COMPANY	OTTO TO LOUIS STORY

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che la stessa venga riconosciuta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. L.gvo n. 267 del 18.8.2000, trovando copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra VENEZIA ROSA, evitando così ulteriore aggravio di oneri e spese per il Comune di Castelvetrano;

VISTO il parere tecnico che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

- PRENDERE ATTO della sentenza n. 99/2013, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, nel procedimento civile n. 182/2008 R.G. promosso da VENEZIA ROSA in danno al Comune di Castelvetrano.
- 2) RICONOSCERE, come in effetti riconosce, che la somma di €. 80.013,61 indicata in premessa, dovuta alla sig.ra VENEZIA ROSA in esecuzione della Sentenza n. 99/2013, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, sì come disciplinato dall'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
- 3)DARE ATTO che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 80.013,61, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4)DEMANDARE al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento del Consiglio Comunale.
- 5)DARE ATTO che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgvo 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

II/CONSICILIERE ANZIANO



in persona del dott. Tommaso Pierini -in funzione di Giudice monocratico- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 182 Reg. Gen. degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2008,

VENEZIA Rosa (nella qualità di erede universale di Francesco Italia, costituitasi in prosecuzione dell'azione promossa dal marito, deceduto in corso di causa), elettivamente domiciliata in Menfi (TP), Via A. Volta n. 62, presso lo studio dell'Avv. Clara Sbrigata, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Incandela giusta procura in calce all'atto di costituzione in prosecuzione del 18.5.2012

- attore -

- convenuto -

COMUNE di CASTELVETRANO, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione (su conforme delibera G.M. n. 337 del 18.7.2012

e

COMUM- D. CASTFLMFTGAGG 1.5 02 3 2015

. 5

Oggetto: Lesioni Personali – Risarcimento Danni Pendenza: Atto di citazione notificato il 23.4.2008 ALMERTE N'L COLVE CON FORMAN thrwith m' AN incorn PER USO (GREW WORD 3.5-613

Quanto all'iter processuale la causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, l'escussione di due testi e l'esperimento di una CTU medico-legale, da ultimo, veniva trattenuta in decisone all'udienza dell'11.10.2012 (con riduzione al 30.11.2012 del termine per il deposito delle comparse conclusionali, ex art. 190 comma 2 c.p.c., e conseguente indicazione al 20.12.2012 del termine per il deposito delle memorie di replica).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta nella sola misura in cui, all'esito dell'istruttoria, ne è stato accertato il fondamento, vale a dire, solo in parte, dovendosi invero riconoscere un concorso di colpa dello stesso attore nella verificazione della caduta, ovvero, nella causazione delle lesioni oggetto della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.

Quanto al fatto storico, in sé e per sé considerato, rappresentato dalla caduta del sig. Italia all'interno della villa comunale di Castelvetrano "Parco Comunale della Rimembranza", caduta dipesa dalla presenza di un 'residuato di palo di ferro', su cui lo stesso inciampava andando poi a sbattere con il viso sullo spigolo della vicina aiuola, è sufficiente rilevare, da un lato, che lo stesso Comune non ha mai contestato l'accaduto (e, in specie, la sua dinamica), dall'altro, che le allegazioni attoree sul punto sono state puntualmente confermate dal teste F. Oddo (sentito all'udienza del 21.9.10), sulla cui attendibilità non sono emerse ragioni di dubbio (per vero dallo stesso Comune mai neanche adombrate).

In riferimento, poi, alla individuazione delle lesioni conseguite all'incidente, alla quantificazione dei danni permanenti residuati in capo all'attore, e, prima ancora, al riscontro -positivo- della relativa riferibilità causale alla caduta per cui è causa è gioco forza rimandare a quanto accertato sul punto dalla CTU medico-legale, di cui meglio si dirà in seguito.

Per quel che attiene, invece, alla responsabilità della caduta, come detto, imputabile all'odierno convenuto e -anche- all'attore, è opportuno affrontare partitamente le ragioni delle riferibilità concorsuale dell'evento lesivo ad entrambe le parti in causa.

In specie, il riconoscimento della responsabilità dell'accaduto (anche) in capo all'odierno convenuto si deve al fondamentale rilievo che è appunto al Comune che compete la qualifica di 'custode' dei luoghi in cui si è verificato l'incidente, trattandosi di una villa comunale, peraltro interna all'abitato, cioè di un luogo certamente ricompreso tra quelli nella diretta disponibilità della civica amministrazione, ovvero, di un luogo su cui la stessa poteva concretamente, e, quindi, doveva giuridicamente, esercitare il proprio controllo (anche) in termini di prevenzione e/o eliminazione di eventuali possibili fonti di pericolo; controllo che, invece, è risultato macroscopicamente carente, nella misura in cui non è invero dubitabile che la presenza di un 'residuato di palo di ferro' in rilievo di 2 cm. rispetto al piano di calpestio e del diametro di circa 10 cm. (v. verbale di sopralluogo ad opera del tecnico del Comune, Geom, Giobbe) rappresentasse una evidente fonte di pericolo.

Rilievo, quest'ultimo, tanto più significativo laddove si tenga debitamente conto (il fatto notorio) che a frequentare di più simili aree -giardini interni alla città- sono bambini ed anziani, ovvero, persone certamente bisognose di un contesto particolarmente sicuro giacché, prevedibilmente, più facilmente soggette a subire infortuni e/o più facilmente passibili di patirne danni maggiormente consistenti.

Sulla scorta di quanto appena evidenziato, pertanto, visto l'art. 2051 c.c., per come ormai interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (quale ipotesi di presunzione di responsabilità, v. Sent. Cass. Civ. n. 4279/2008), è gioco forza riconoscere che il verificarsi dell'incidente per cui è causa deve -innanzitutto-imputarsi all'omesso (adeguato) controllo della villa comunale "Parco Comunale della Rimembranza" ad opera della civica amministrazione convenuta, ovvero, in specie, alla mancata eliminazione di una situazione (prevedibilmente) fonte di un pericolo per l'incolumità degli utenti della villa.

Quanto, invece, alle ragioni del riconoscimento di un concorso di colpa nella verificazione dell'evento (anche) in capo all'attore, ebbene, le stesse si devono al rilievo che la caduta deve imputarsi anche all'imprudenza del sig. Italia, reo, da un lato, di aver prestato scarsa attenzione a 'dove metteva i piedi', dall'altro, di aver intrapreso la passeggiata nella villa comunale senza l'aiuto di alcun accompagnatore, ovvero, meglio, senza il sostegno di persona opportunamente dedicata a prevenire e, se del caso, compensare le sue (parzialmente) ridotte capacità di deambulazione/o di concentrazione ('accompagnatore dedicato' quale non può ritenersi il testimone oculare -coetaneo- sig. Oddo).

In tal ultimo specifico senso, infatti, deve invero evidenziarsi che dalla stessa documentazione medica in atti (v. doc. 2 allegato al fascicolo attoreo) è emerso che l'attore, in epoca prossima all'incidente (poco più di tre mesi prima), si era sottoposto ad accertamenti clinici nei cui referti si faceva riferimento -tra l'altro- ad un "progressivo indebolimento delle capacità cognitive" nonché a "contrazioni tonico-cloniche diffuse agli arti (...) improvvisa afasia motoria (...) bradi-ipocinesia (...) carenza di riflessi posturali", ovvero, in sintesi, ad una situazione di minorata capacità psicofisica che, per l'appunto, rendeva il soggetto meno abile e/o presente' alla realtà circostante.

In altri termini, sebbene le peculiari caratteristiche fisiche dell'ostacolo su cui inciampava l'attore erano tali da renderlo di per sé particolarmente insidioso, nella misura in cui particolarmente poco visibile, ovvero, in specie, poco percepibile (come rialzato rispetto al piano di calpestio), anche in ragione di un color ruggine che ne riduceva il risalto cromatico, rimane il fatto che la situazione di minorata capacità psicofisica dell'attore ha di fatto, per così dire, amplificato la pericolosità dell'ostacolo, di guisa che, in tale ottica, la scelta stessa di 'avventurarsi' in una passeggiata senza un 'aiuto dedicato' deve ritenersi un'imprudenza (colpevole) che, come tale, legittima appunto il riconoscimento di un'ipotesi di concorso di colpa del danneggiato nella verificazione dell'evento lesivo (rilevante ex art. 1227 comma. 1

Per quel che attiene, poi, alla concreta determinazione dell'incidenza causale ascrivibile alla concorrente condotta colpevole del sig. Italia, è innanzitutto opportuno premettere che la stessa non può ritenersi configurabile quale fattore eziologico autonomo e sorpassante, ovvero, quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, nella misura in cui, in senso chiaramente ostativo, rilevano alcune significative circostanze che devono essere adeguatamente valorizzate, vale a dire, da un lato, le ricordate caratteristiche intrinseche -particolarmente insidiose- dell'ostacolo (sui cui cadeva l'attore), dall'altro, la facile prevedibilità del verificasi di una caduta, vista l'età 'sensibile' della maggior parte degli utenti della villa, nonché, ancor di più, la facile evitabilità di un simile evento (attraverso la semplice rimozione del residuo del palo della giostra in precedenza presente sul luogo).

Fatta tale necessaria premessa, dunque, richiamata la giurisprudenza di cui alla Sent. Cass. Civ. n.9546/2010 (cui si rimanda ex art. 118-disp. att. c.p.c.), visti gli art. 1227 comma 1 e 2055 comma 2 c.c., appare ragionevole ascrivere l'evento lesivo al Comune per il 75% (e per il restante 25% all'attore), dovendosi invero in tal senso rilevare che ben maggiore appare il grado della colpa della civica amministrazione, se non altro perché dalla stessa doveva pretendersi una diligenza particolarmente qualificata, già solo per la maggior potenzialità lesiva della sua condotta omissiva, visto che la sua negligenza colpevole, nella misura in cui riferita ad un bene costantemente sottoposto alla pubblica fruizione, poteva portare al verificarsi di più incidenti, laddove, di contro, l'imprudenza dell'attore non poteva che limitarsi a procurar danni alla sua sola persona.

A questo punto, chiarito il grado di responsabilità imputabile a ciascuna delle parti in causa, deve passarsi all'esame di quanto rilevato dal CTU, in ordine alla natura, eziologia e conseguenze delle lesioni patite dall'attore, per poi successivamente provvedere alla quantificazione economica dei danni dallo stesso accertati.

Quanto al riscontro dei danni lamentati dall'attore in dipendenza della caduta per cui è causa, il dott. A. Tumbarello, in particolare, ha positivamente accertato la riferibilità causale -all'incidente- dello sviluppo di un "ematoma subdurale cronico nell'emisfero sinistro" (v. pag. 10), ematoma che ha a sua volta prodotto un "peggioramento dell'evoluzione clinica della [preesistente] partologia cerebro vascolare cronica", peggioramento conclusivamente determinando quale fonte di una riduzione del 30% dell'integrità psicofisica dell'attore (v. pag. 12 della perizia depositata l'1.4.2010).

A tal ultimo proposito, prima ancora di entrare nel merito della 'traduzione economica' di quanto accertato dal CTU, è bene da subito precisare che le operazioni peritali dallo stesso svolte appaiono effettuate con la dovuta competenza, così come accurati sono risultati gli elaborati depositati all'esito della consulenza; l'affidabilità delle operazioni peritali consente, pertanto, di ancorare la soluzione della causa alle conclusioni fornite dal dott. Tumbarello, conclusioni risultate, per l'appunto scevre da errori

od omissioni, ovvero pienamente condivisibili.

Passando ora alla quantificazione monetaria del danno biologico patito dal sig. Italia (in diretta conseguenza dei fatti di causa), è opportuno premettere che per tale operazione deve farsi necessariamente ricorso ai termini valoristici indicati nelle cd. 'Tabelle Milanesi' (di liquidazione del Danno Non Patrimoniale), come positivamente stabilito dalla recente Sentenza della Cassazione Civile n. 12408/2011 (alle cui convincenti motivazioni si rimanda -anche- ai sensi dell'art. 118-disp. att. c.p.c.). Pertanto, utilizzando il predetto criterio, considerato il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU nella misura del 30 %, rilevato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva 83 anni (essendo nata il 22.2.1923, ed essendo il sinistro del 3.10.2006), ricorrendo alle citate tabelle (per come aggiornate al 2013), l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve dunque indicarsi in € 107.898.

Di conseguenza, in ragione del ricordato concorso paritario nella verificazione dell'incidente, il Comune convenuto è tenuto a corrispondere all'attore, ovvero, meglio, alla moglie erede universale dell'attore, la metà della predetta somma, vale a dire, € 53.949 (oltre agli interessi); somma dalla quale devono però altresì detrarsi i 16.168 € già riconosciuti all'attore dal Comune, di guisa che, al netto di tale 'anticipo',

l'entità del dovuto si riduce a 37.781 €.

A proposito del ricorso alle cd. Tabelle Milanesi è opportuno precisare che tale sistema di liquidazione è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della necessaria integrità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione unitaria tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che in quelli relazionali), quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è quindi strumentale alla liquidazione congiunta di quei pregiudizi in passato nominativamente descritti e liquidati al diverso titolo di c.d. danno biologico e di c.d. danno

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione (nella liquidazione) del danno, in dipendenza di 'particolari condizioni soggettive', se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità; peculiarità che, come tali, devono evidentemente essere adeguatamente allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, il che, però, nel caso di specie non è accaduto.

Da ultimo, deve precisarsi che in tema di liquidazione del danno biologico, trattandosi di un debito di valore, sulla relativa somma deve operarsi il calcolo degli interessi cd. compensativi, mentre, nella misura in cui tale somma è già liquidata ai valori monetari attuali, ovvero rivalutata ad oggi, non deve

essere altresì operata la rivalutazione (correttiva della svalutazione monetaria).



Interessi legali che, è opportuno chiarirlo, sono dovuti dalla data del sinistro, risalente al 3.10.2006, e vanno calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat (della variazione del potere d'acquisto delle famiglie di operai ed impiegati), fino al deposito della sentenza, non senza l'ulteriore precisazione che il relativo computo deve essere operato sull'intera somma -solo- sino al riconoscimento dell'anticipo di 16.168 € (avvenuto in data 15.9.2008), e sulla residua somma di 37.781 € sino al deposito della presente sentenza.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. .

PER QUESTI MOTIVE

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rosa Venezia (VNZRSO35D51C286N), nella qualità di erede universale dell'originario attore Francesco Italia (TLIFNC23B22C286M) deceduto in corso di causa, nei confronti del Comune di Castelvetrano (810001210814), ogni altra conclusione disattesa, così decide:

-condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 37.781, oltre interessi (da computarsi nei termini e limiti meglio indicati in motivazione);

- condanna parte convenuta a sostenere il costo della CTU (liquidato in € 593, giusto decreto in atti del 3/7.6.2010) ed a rimborsare a parte attrice le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.853/00 (di cui € 203 per spese, € 750/00 per la fase di studio, € 550/00 per la fase introduttiva, € 450/00 per la fase istruttoria e € 900/00 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Castelvetrano, il 17.4.2013

Il Giudice

Tanmasa Dierini

IL CONTRACTOR

A 20-12-13

décodine dispus che a cura delle Genelleire si fouvede a sostituire a prog 5 delle motivorione delle servi. N-89/13 l'opessione "innagine del ricondots carors quitoris melle unificatent dell'incolente "com'in Tajine delle ricondots repatricare delle isles melle venjoriene dell'incolente, 757, d'oriente e 251. ell'ATIRE e consementement e sostiture l'espessione: "le meter delle pedette somme, vole a deve, & 33. 949" com'i Tre/proxi, delle predette somme, vole a deve, & 33. 949" com'i Tre/proxi, delle predette.

Confise del dovorso sinduce e 37.7816 and guisse she, d'netts d'Tale ausieps, l'entite del dovido si niduce e 64.755 E, growederds of Consemp a conseguentement, l'errore oucle mel dispositivo i sostituendo l'espenione "condaine parte convenuée a gazare ell'attrice le soume d'é 3x, 281" con "cordonne parte invenire e prove ell'attence & soun: d 6 64. 755

Plansile (20-11-1)

L'Act letendamente

9. Incauciel

10.1. 2014 " 10 14 The

TO STATE OF STATE OF STATE

FITO GARMETA ARCUMETA

PAA Street was - 10.1.2014

RELATA DI NOTIFICA

ad istanza dell'Avv. Giuseppe Incandela, nell'interesse della Sig.ra

Venezia Rosa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Uff. Unico

Notifiche presso il Tribunale di Marsala, ho notificato e rilasciato a tutti
gli effetti di legge copia del suestesa sentenza n. 99\2013 emessa dal

sopra indicato Tribunale, corretta giusta provvedimento del 23.12.2013,
al:

Comune di Castelvetrano, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro - tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, sita in Castelvetrano nella Piazza Umberto I°, mediante lettera r.a.r. spedita dall'Ufficio Postale di Marsala

MARSALA

1 3 GEN 2014

ARE. A



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

-SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO-

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

(SCIOGLIMENTO RISERVA)

II GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti del sub-procedimento ex art. 288 c.p.c., iscritto al n. 182-1/2008, rilevato che, effettivamente, dalla parte motiva della sentenza, laddove si precisano le ragioni della ripartizione del grado di colpa in capo alle parti del giudizio, è indicato e, appunto, debitamente motivato, che al convenuto Comune deve ascriversi la quota maggioritaria della responsabilità della caduta del sig. Italia, evidenziato che, in particolare, in tale segmento della motivazione si precisa poi che tale ripartizione del grado di colpa si traduce in un concorso di colpa del 25% dell'attore ovvero in un riconoscimento di un concorso di colpa maggioritario in capo al Comune per il residuo 75% (rilievi che fondano l'accoglimento in parte qua del ricorso promosso ex art. 288 c.p.c. da effettuarsi attraverso la conseguente correzione -in conformità a tale ripartizione percentuale della colpa- dell'entità del risarcimento dovuto), ferma restando invece la liquidazione delle spese da ritenersi comunque conforme alla consistenza dell'attività difensiva svolta dal procuratore della parte attrice,

dispone che -a cura della Cancelleria- si provveda a sostituire a pag. 5 della motivazione della Sentenza 99/2013 la espressione: "in ragione del ricordato concorso paritario nella verificazione dell'incidente" con: "in ragione della ricordata ripartizione delle colpe nella verificazione dell'incidente, 75% al Comune e 25% all'attore" e conseguentemente, poco dopo, sostituire la espressione: "la metà della predetta somma, vale a dire, € 53.949" con "i tre/ quarti della predetta somma, vale a dire, € 80.923", nonché, ancora, a seguire poco oltre, sostituire la espressione: "di guisa che, al netto di tale anticipo, l'entità del dovuto si riduce a 37.781 €" con "di guisa che, al netto di tale anticipe, l'entità del dovuto si riduce a 64.755 &, provvedendo al contempo a correggere conseguentemente l'etrore anche nel dispositivo, sostituendo la espressione "condanna parte convenuta a papare all'attrice la somma di € 37,781" con "condanna parte convenuta a papare all'attrice la somma di € 64,755"

Si comunichi alle parti.

Marsala, 19.12.2013

Steament of Marie 3/6

Il Giudice naso Pierini

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani





Città di Castelvetrano Selinunte

III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. nº 14643 del 28/03/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale SEDE

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. "Sentenza n. 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA ROSA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 27 del 28/03/2014

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Vaccara Antonino, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciacia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Calamia Pasquale e Piazza Maurizio.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri: D'Angelo,La Croce e Zaccone rinviano la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri: Barresi, Bertolino, Vaccara ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.

D'ordine del Presidente La Segretaria della VI C.C.P. Sig.ra Orlando Antonina

Towns Orland

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani





Città di Castelvetrano

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. nº 15327 del 02.04.2014

Al Presidente del Consiglio SEDE

Oggetto: Sentenza n. 99/2013 emessa dal tribunale Ordinario di Marsala, sezione Distaccata di Castelvetrano. VENEZIA ROSA c/o Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI LA COMMISSIONE

Con verbale n. 27 del 02 aprile 2014

Presenti: Accardo, Curiale, Di Bella, Sciacia

Assenti: Berlino, Etiopia, La Croce, Rizzo, Saladino

Dopo attento esame della proposta di deliberazione in oggetto i Consiglieri presenti, Accardo, Curiale,

Di Bella e Sciacia si esprimono come segue:

FAVOREVOLI: i Consiglieri Accardo, Di Bella, Sciacia.

RIMANDA IL PROPRIO PARERE in Consiglio Comunale il Consigliere Curiale.

Il Segretario della VI C.C.P. Geom Giuseppe Clemente



COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 24/2014 del 07/03/2014 Prot.24

AL Segretario Generale Dr Livio Elia Maggio SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .

Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale Staff Sindaco.

Oggetto: Sentenza nº 99/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – VENEZIA ROSA c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio

Il Collegio dei Revisori:

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;

Visto il Regolamento di Contabilita'- art.88 lett. a;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Michele Palma (Presidente)

Dr. Ancona Gaspare (Componente)

Rag. Maria Nastasi (Componente)

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani





Città di Castelvetrano

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I Tel. 0924-909210 /0924-909257 Apertura al pubblico: Il mercoledi dalle ore 12.00 alle 14.00

122 Castelvetrano (Tp) Telefax: 0924-904244

-Southeathage

e dalle ore 15,00 alle 18,00

Funzionario: Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Sentenza n. 99/2013 - Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetrano - VENEZIA ROSA - Proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio con prenotazione di impegno di spesa - Rif. nota n. 67/Pres del 26 marzo 2014.

> Al Signor Dirigente del Settore Staff del Sindaco

p.c.

Al Signor Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria

LORO SEDI

^^^^

Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, restituita dall'Ufficio di Presidenza con nota n. 67 del 26.3.2014, per la quale è stata disposta la Convocazione Consiliare per la seduta del 31 marzo 2014, si rappresenta che, per mero errore di calcolo, la proposta prime cure inoltrata contiene una quantificazione di spesa pari ad €. 94.795,55, mentre, da un ricalcalo della stessa, effettuato con l'Avv. Daniela Grimaudo, rivisitata anche dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria, la somma da riconoscere e per la quale deve prenotarsi la spesa è pari a complessive €. 80.013,61 (ottantamilazerotredici/61), comprensiva degli accessori maturati come da sentenza fino al 24.03.2014, secondo il seguente quadro di spesa:

Sorte in Sentenza

€. 64.755,00

Interessi legali maturati al 24.3.2014

€. 11.100,29

Spese di CTU in sentenza

593,00

COMPACETTERS/Arithurs & C.C. Vennin Res

TOTALE	€.	80.013,61
IVA 22% su imponibile	€	606,32
C.P.A. 4% su imponibile	€.	106,00
Spese legali imponibili	€.	2.650,00
Spese legali non imponibili	€.	203,00

Adottata la deliberazione, sarà cura del competente Settore compiere tutti i successivi e necessari atti di gestione finalizzati alla liquidazione della suddetta somma.

Cordialità

Avv. Francesco Vas

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 08/04/2014

1° appello ore ______ 2° appello ore _____

SEDUTA di 1^ convocazione / prosecuzione

Cognome e Nome

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI-	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	_	
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	STUPPIA SALVATORE	215	X	
18	BERTOLINO TOMMASO	208		
19	VACCARINO SALVATORE	208		
20	SCIACIA PIETRO	201	X	
21	ADAMO ENRICO	196	X	
22	RIZZO GIUSEPPE	196	X	
23	DI MAIO GIUSEPPE	187	X	
24	VARVARO GASPARE	186		
25	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
26	SALADINO GIACOMO	173		
27	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
28	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
29	SILLITTO MARIA	132		
30	AGATE VINCENZO	129		